



STATUTO

dell'Associazione **"IL GIARDINO DELL'ARTE"**

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

L'Ente del Terzo Settore denominato **"IL GIARDINO DELL'ARTE"** Associazione di Promozione Sociale, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo art. 5 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni di sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche.

La locuzione "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti e nella corrispondenza solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale a Stromboli, frazione del Comune di Lipari.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea ordinaria dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al RUNTS, alla Pubblica Amministrazione competente (in caso di iscrizione a pubblici registri) ed a tutti gli altri enti pubblici e privati con cui ha rapporti l'Associazione, senza dover procedere alla modifica dello statuto. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge e delle altre disposizioni normative vigenti in materia. L'assemblea potrà deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o quantomeno principale di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/17:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/17;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Nel perseguimento delle suddette finalità di interesse generale, l'associazione ha lo scopo di promuovere, praticare, sviluppare, diffondere e valorizzare, anche mediante forme di collaborazione con enti pubblici e privati, la cultura in tutte le sue forme e manifestazioni, favorendo lo sviluppo artistico, culturale, ambientale, sociale, turistico, con specifico riguardo alla salvaguardia, alla fruizione ed alla valorizzazione degli ambienti naturalistici, della storia, delle tradizioni locali, attraverso iniziative che si caratterizzino per i legami del territorio con il suo patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, architettonico, enogastronomico, antropologico, ecc.

Il tutto finalizzato alla coesione sociale, alla formazione culturale, alla crescita valoriale dell'individuo e della società attraverso il tema dell'arte, nella convinzione che le espressioni creative, unite alla loro forza emotiva, costituiscono un linguaggio universale che stimola alla riflessione sul concetto del bello quale strumento promotore dell'armonia interiore e del benessere psicofisico e favorisce un legame tra chi la crea e chi la osserva che rinsalda al contempo il legame con il territorio e così stimola la crescita morale, etica, intellettuale e spirituale del singolo essere umano e dell'intera società civile.

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, anche attraverso la promozione, organizzazione e gestione di rassegne, manifestazioni, mostre, spettacoli, eventi e incontri, pubblici e privati, volti alla diffusione della cultura in generale e dell'arte in particolare, e alla valorizzazione di tutte le forme espressive di comunicazione, proprie della recitazione, della musica, del canto, della danza, del teatro, del cinema e dei media, anche attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione, e simili.

L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra descritte a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o con privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Soci: requisiti e procedura di ammissione)

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La qualifica di socio è personale, le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione non sono trasmissibili, né trasferibili a nessun titolo, né rimborsabili.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) il diritto di eleggere gli organi sociali;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. essi sono tenuti ad osservare il presente statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Per il volontario l'associazione stipulerà a loro protezione un'assicurazione contro malattie e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché un'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro la fine dell'anno.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

L'ordinamento dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria;
- Organo di revisione, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, ove nominati, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da persona nominata a maggioranza dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata, dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, e per mezzo di e-mail, di lettera raccomandata o PEC con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È ammessa l'organizzazione dell'assemblea on-line. Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota da remoto e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. È consentito, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla decadenza e sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto a distanza, per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 e massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita dalle persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ..

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo di amministrazione dura in carica per 4 anni scadenti alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica. I suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le sedute dell'organo amministrativo possono tenersi anche in video conferenza a condizione che: a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il consigliere che funge da segretario, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione, di esprimere il proprio voto, nonché di visionare, trasmettere e ricevere documenti.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di dimissioni, decesso o impossibilità a rivestire la carica di uno o più dei membri del consiglio direttivo sarà necessario convocare l'assemblea degli associati per l'elezione del/dei membro/i da sostituire.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- nenti. Le
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- a) siano
nno alla
> b) che
iunione,
ecipare

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- zione
- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
- omica

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative di iscrizione;
 - quote associative annuali;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - erogazioni liberali;
 - proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- blea
utti
ssa
ria
ito
ito

ART. 21 (Patrimonio ed Entrate)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone, dagli avanzi netti di gestione.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato al patrimonio

dell'associazione. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili per successione.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Scritture contabili e Bilancio)

L'esercizio contabile dell'associazione è annuale e corrisponde all'anno solare. Le scritture contabili e il bilancio di esercizio sono tenuti e redatti secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e dalle relative norme di attuazione, rappresentando in maniera veritiera e corretta l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene sottoposto all'approvazione dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25 (Convenzioni)

Le eventuali convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 potranno essere deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante, passati almeno sei mesi dall'iscrizione al RUNTS dell'Associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 del D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 27 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto secondo le norme di cui all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e/o in conformità a quanto disposto dalle leggi vigenti a quella data.

ART. 30 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, le norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Letto, confermato e sottoscritto in Stromboli il 27/10/2025

Russo Salvatore Salvatore Russo

Dante Rosaria Rosaria Dante

Russo Giulia Giulia Russo

Russo Giorgio Giorgio Russo

Amato Loris Loris Amato

Carbone Sofia Sofia Carbone

Gulizia Alberto Alberto Gulizia

 **Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Acireale

Copia conforme all'originale registrato presso
quest'ufficio il 30/10/2025 al n. 568 serie 3
con l'imposta di € 200,00/1 che si rilascia a
richiesta di RUSSO SALVATORE MARIA RAP. LEGALE

* P. IL DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
Agatino RUSSO (*)